

Rls dalle rappresentanze sindacali in azienda

Luigi Caiazza Roberto Caiazza

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

La definizione, espressa nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) è posta a base dalla commissione ministeriale per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza al fine di fornire la risposta 5/2024 a un quesito riguardante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

In merito alla prima parte del quesito, la commissione si riporta all'articolo 2 del testo unico, allorché definisce l'unità produttiva ponendo a base, per la sua sussistenza, due condizioni, «autonomia finanziaria e tecnico funzionale», in mancanza delle quali o anche in assenza di una di esse, si è in presenza di una unica entità che andrà considerata nel suo insieme.

Riguardo alla seconda parte del quesito la commissione, riportandosi all'articolo 47, comma 4, ha ribadito che, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda e che solo in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Infine, la commissione, entrando più nel merito del quesito e richiamandosi all'interPELLO 4/2023, ribadisce, tra l'altro, che l'articolo 47, comma 5, stabilisce che le modalità di designazione o di elezione del Rls sono decise in sede di contrattazione collettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo